

PREOCCUPANTE DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO A FAVORE DELL'ANMIC

Con la decisione n. 2869/09 assunta in data 9 gennaio 2009, la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), ordinando all'azienda sanitaria locale di Bologna di trasmettere alla succitata organizzazione «*nel termine di giorni 60 dalla notifica (...) l'elenco dei soggetti sottoposti all'esame della Commissione sanitaria invalidi civili nei mesi di marzo, aprile e maggio 2007, completo degli indirizzi privati dei soggetti medesimi*».

Sorprendenti e nettamente contrastanti con le leggi vigenti sono le motivazioni adottate dal Consiglio di Stato, relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, in base alle quali è stata annullata la decisione dei primi giudici. Essi avevano stabilito che, in base alle norme del Codice riguardanti la protezione dei dati personali, l'Asl di Bologna non poteva trasmettere all'Anmic gli indirizzi di coloro che avevano presentato istanza alla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità.

Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione prendendo acriticamente atto che la decisione dei primi giudici era stata assunta «*dopo aver riconosciuto la titolarità in capo all'associazione appellante [e cioè dell'Anmic] di poteri inerenti la tutela giuridica degli interessi dei mutilati e degli invalidi civili, anche se non associati, e dopo aver ricordato l'obbligo di legge – articolo 8 della legge 118 del 30 marzo 1971 – inerente la comunicazione dell'elenco dei soggetti scrutinati dalla Commissione sanitaria competente in favore della predetta associazione (...)*».

Purtroppo, come risulta dalla decisione del Consiglio di Stato, l'Azienda unità sanitaria locale di Bologna non aveva sollevato la fondamentale questione della «*titolarietà*» dell'Anmic di ottenere gli elenchi in oggetto.

Occorre rilevare che, in base alle leggi vigenti, l'Anmic non ha alcun potere di tutelare giuridicamente gli interessi dei mutilati e invalidi civili «*non associati*», anzi non può svolgere alcuna attività che li riguardi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione «*i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale*». Contrasta quindi con la Costituzione e lo stesso buon senso stabilire che la tutela giuridica degli interessi dei cittadini, che hanno aderito ad una associazione da essi scelta, possa essere autonomamente assunta dall'Anmic della quale detti cittadini non fanno parte, né vogliono iscriversi.

Invece, secondo la sconcertante decisione del Consiglio di Stato, detta tutela potrebbe essere esercitata dall'Anmic anche nei casi in cui non solo gli interessati non lo vogliono, ma anche quando gli orientamenti dell'Anmic nelle questioni prese in esame sono opposti a quelli perseguiti dall'interessato e dall'organizzazione alla quale ha aderito: si tratta ovviamente di un aspetto assolutamente illogico.

È vero che la legge 30 marzo 1971 numero 118 aveva stabilito all'articolo 8 l'obbligo di trasmettere all'Anmic l'elenco dei nominativi dei mutilati e invalidi civili «*che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di assistenza*».

Al riguardo si osserva che l'obbligo riguardava esclusivamente i soggetti di cui sopra e non tutte le persone che hanno presentato istanza di invalidità, come **illegittimamente** fanno alcune Commissioni preposte all'accertamento dell'invalidità.

In secondo luogo occorre precisare che detto obbligo era stato previsto quando l'Anmic era un ente di diritto pubblico a cui era stato affidato dalla legge il compito di tutelare tutti i mutilati e gli invalidi civili.

In base all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, avente pieno valore di legge, l'Anmic è diventata una organizzazione con personalità giuridica

assolutamente privata: ha quindi gli stessi diritti e doveri di tutte le altre centinaia di organizzazioni private del settore.

Al riguardo il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 ha stabilito che *«l'Anmic, istituita con personalità giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n. 458, continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato»*.

Nello stesso decreto è disposto che l'Anmic *«conserva i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati stessi, previsti dalle norme vigenti»*.

Tenuto conto che la natura del decreto in oggetto è semplicemente amministrativa, nonché della succitata disposizione della Costituzione, è ovvio che *«i compiti associativi»* nonché *«quelli di rappresentanza e di tutela»* riguardano esclusivamente gli associati dell'Anmic.

Pertanto non è assolutamente vero, come è indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, che gli elenchi all'Anmic devono essere trasmessi *«ope legis»*.

Ne consegue che, come dovrebbe essere ovvio, a difesa degli interessi generali dei mutilati e degli invalidi civili possono intervenire tutte le organizzazioni sociali, nessuna esclusa, mentre per la tutela degli interessi personali il soggetto coinvolto ha il diritto di rivolgersi alla persona o ente di sua esclusiva scelta.

Occorre altresì sottolineare che, poiché l'Anmic non è un ente pubblico, non può essere fatto alcun riferimento alle deroghe previste dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali richiamata nella decisione in oggetto del Consiglio di Stato: pertanto l'Anmic è tenuta a rispettare, come tutti i cittadini e tutte le organizzazioni private, le norme del decreto legislativo 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Analoghe sono le considerazioni riguardanti l'illegittima trasmissione, da parte delle Commissioni preposte all'accertamento dell'invalidità, degli elenchi all'Uic (Unione italiana ciechi), all'Ens (Ente nazionale sordomuti) e all'Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale).